

(N. 2848)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2720)

d'iniziativa del Deputato CAPPUGI

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 MARZO 1953

Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, da quelle allegare alla presente legge.

A decorrere dalla stessa data sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

#### Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre

1950, n. 807, è aumentato di lire millequattrocento per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire milleduecento per tutti gli altri sottufficiali.

A decorrere dalla data predetta è istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

Personale civile e militare di grado XI dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle ferrovie dello Stato che fruisca dell'indennità di funzione . . . . .	L. 1.050
Personale di grado XII di gruppo B. . . . .	» 1.250

L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.

Art. 3.

Si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente articolo 2 le disposizioni previste per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo dall'articolo 10 commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Nei confronti del personale civile fornito di indennità, assegni, diritti o compensi non cumulabili ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, con l'indennità di funzione o con l'assegno perequativo di cui all'articolo medesimo, non si fa luogo al recupero di quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 4.

Le disposizioni previste dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese - con la stessa decorrenza del 1° luglio 1951 stabilita dal successivo articolo 34 - al contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737, a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

TABELLA A.

MISURA DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I DIPENDENTI DEI RUOLI DI GRUPPO A E B

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO A	
Grado statale	Importo mensile lordo
I . . . . .	30.000
II . . . . .	25.000
III . . . . .	21.000
IV . . . . .	18.000
V . . . . .	15.000
VI . . . . .	13.000
VII . . . . .	11.000
VIII . . . . .	9.000
IX . . . . .	7.000
X . . . . .	7.000
XI . . . . .	7.000

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO B.

Grado statale	Importo mensile lordo
VI . . . . .	12.400
VII . . . . .	10.400
VIII . . . . .	7.200
IX . . . . .	5.400
X . . . . .	5.400
XI . . . . .	5.400
XII . . . . .	5.400

Nota. - L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo A spetta anche al personale degli Uffici di Gruppo A, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo B spetta anche al personale degli Uffici di gruppo B, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado XI statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 8 aprile 1952, n. 212. L'indennità prevista per il grado statale VIII del gruppo B spetta anche al personale esecutivo del grado 5° della predetta Amministrazione.

TABELLA B.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO C

Grado statale	Importo mensile lordo
VIII . . . . .	4.000
IX . . . . .	4.000
X . . . . .	3.400
XI . . . . .	3.000
XII . . . . .	3.000
XIII . . . . .	2.900

NOTA. - L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale degli Uffici di gruppo C e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal 6° al 10° dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado 9° ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 215.000, e di grado 10°.

TABELLA C.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO  
PER IL PERSONALE SUBALTERNO CO-  
MUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	Importo mensile lordo
Commesso capo . . . . .	4.000
Primo commesso . . . . .	3.000
Usciere capo . . . . .	2.200
Usciere . . . . .	2.100
Inserviente . . . . .	2.000
Capo agente tecnico . . . . .	3.000
Agente tecnico . . . . .	2.200

NOTA. - L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato II alla legge 8 aprile 1952, n. 212. La misura dell'assegno è determinato in uno degli importi suindicati sulla base dello stipendio iniziale stabilito dalle tabelle medesime, raffrontato allo stipendio iniziale più vicino previsto per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni di cui alla presente tabella.

TABELLA D.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO  
PER IL PERSONALE SALARIATO PER-  
MANENTE E TEMPORANEO

	Importo mensile lordo
Capi operai . . . . .	2.200
Prima categoria (specializzati) . . . . .	2.100
Seconda categoria (qualificati) . . . . .	2.000
Terza categoria (comuni) . . . . .	1.900
Quarta categoria (manovali) . . . . .	1.900
Quinta categoria (apprendisti) . . . . .	1.900
Sesta categ. (operaie specializzate) . . . . .	2.000
Settima categoria (operaie comuni) . . . . .	1.900

NOTA. - L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 1.900 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 2 e 3 dell'allegato III alla legge 8 aprile 1952, n. 212.

TABELLA E.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO  
PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI  
UFFICI ED ESECUTIVO DELLE FERRO-  
VIE DELLO STATO

Grado ferroviario	Importo mensile lordo
11° . . . . .	2.300
12° . . . . .	2.200
13° . . . . .	2.100
14° . . . . .	2.000

TABELLA F.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO  
PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO NON  
DI RUOLO

	Importo mensile lordo
Categoria I a) . . . . .	4.100
Categoria I b) . . . . .	3.500
Categoria II . . . . .	2.200
Categoria III . . . . .	2.000
Categoria IV . . . . .	1.900

NOTA - L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché al personale non di ruolo degli uffici ed esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato equiparabile alle categorie sopraindicate.

L'assegno stesso è esteso agli assuntori ferroviari classificati nei gruppi e categorie di cui agli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. La misura di esso è determinata in base a quella stabilita per il personale non di ruolo ferroviario, secondo le proporzioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge citata per la determinazione della retribuzione iniziale degli stessi assuntori.

Agli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 della predetta legge 14 febbraio 1949, n. 40, ed ai dipendenti tutti degli assuntori l'assegno perequativo spetta nella misura di lire 1.900 lorde mensili quando essi prestino almeno 7 ore giornaliere di servizio riducendosi in proporzione quando la durata del servizio sia inferiore.

## TABELLA G.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO  
PER IL PERSONALE POSTELEGRAFO-  
NICO

	Importo mensile lordo
Ricevitori con retribuzione base oltre le lire 15.000 . . . . .	2.600
Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000 . . . . .	2.200
Supplenti . . . . .	2.000

Importo  
mensile lordo

Agenti rurali e procaccia . . . . .	1.900
Fattorini postali e telegrafici, ap- prendisti, allievi meccanici e cottimisti . . . . .	1 800

NOTA. — L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.